

Codice XST024

D.D. 13 marzo 2020, n. 85

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa STYLCASA S.r.l. per lavori di "ripristino controsoffitti, cartongessi, compartimentazioni



ATTO N. DD-A11 85

DEL 13/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'Impresa STYLCASA S.r.l. per lavori di “ripristino controsoffitti, cartongessi, compartimentazioni e rivestimenti di facciata”- Categoria OS6 riconducibili e ricompresi nella categoria prevalente OG1,

Premesso che:

. con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della DGR 41-6188 del 18.06.2007 e del DPGR n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

. con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi

Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

. in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 "Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione") inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio ;

- in data 21.07.2011 il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari nettissimo euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);
- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;
- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);
- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;
- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di

perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

. con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette soc. coop., con sede in Castelnovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

. in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

. in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del 6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, la S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018 e n. D.G.R. n. 33-879 del 23.12.2019, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi;

- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della ex perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”* ;

- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, é stato disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn.

22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53 di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la *redigenda* ex c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., ha, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT" regionale temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", articolazione della Direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio";

vista la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all'ing. Anna Maria FACIPIERI l'incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT", istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 "Risorse finanziarie e patrimonio", considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara d'appalto era, tra l'altro, costituita da D.lgs. 163/2006, nonché D.P.R. n. 34/2000 e D.P.R. n. 554/1999 (abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norme tuttora vigenti per il contratto di cui trattasi);

preso atto che l'art. 357 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. stabilisce che: "*Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori) non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34*";

richiamato il Documento di Consultazione "Bandi-Tipo per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000,00 euro nei settori ordinari" pubblicato dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

considerato l'importo previsto nel bando di gara, pubblicato in vigenza dei D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. e D.P.R. n. 34/2000, relativamente alla categoria prevalente OG1 classifica VIII;

atteso che la suddetta A.T.I. Aggiudicataria dell'appalto aveva dichiarato all'atto dell'offerta di gara, l'intendimento di subappaltare, tra l'altro, la categoria di lavorazioni prevalente: "cat.OG1" come di seguito riportato per estratto:

"CAT. PREVALENTE OG1 – 30%

...omissis...

OPERE ARCHITETTONICHE

...omissis...

*murature
intonaci
coloriture e verniciature
divisorie
posa pavimenti e rivestimenti interni ed esterni
formazione pavimenti in cls
posa manufatti in pietra
...omissis...*

atteso che l' A.T.I. Appaltatrice con Capogruppo la Soc. Coop. CMB ha dichiarato con comunicazione prot. n. 76/17EC del 08.06.2017 acclarata al prot. n. 18090/XST009 del 09.06.2017 l'intendimento di subappaltare, le lavorazioni ricadenti nella categoria OS6;

vista la nota prot. 2694/19 AR del 10.06.2019 dell' A.T.I. Appaltatrice, acclarata in pari data al prot. n. 44671/ST009 e la documentazione ad essa allegata, di richiesta di autorizzazione al subappalto in capo alla Società STYLCASA S.r.l. (part. IVA 01480400405) con sede in Forl' (FC) – Via N. Copernico, 108, - dei lavori di “*ripristino controsoffitti, cartongessi, compartimentazioni e rivestimenti di facciata*” per l'importo presunto di € 502.795,14 compresi oneri di sicurezza per € 16.000,00 ed oltre IVA;

visto il contratto di subappalto n. G201901555, stipulato in data 29.04.2019 tra la Torino s.c.a.r.l. ed il subappaltatore, trasmesso dall' A.T.I. Appaltatrice in allegato alla suddetta istanza;

preso atto del parere dell'Avvocatura di cui alla nota del Settore Avvocatura prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018 acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018, rilasciato a riscontro di correlata richiesta prot. 1525/XST009 dell'8.1.2018, il quale, come evidenziato nelle diverse comunicazioni inoltrate all'Appaltatore nonché alla D.L. alla Commissione Collaudo ed al C.S.E. in relazione ai subappalti autorizzati, rappresenta, fra le altre cose, quanto di seguito riportato per estratto:

“1. Occorre, innanzitutto, evidenziare che il contratto sottoscritto in data 8.6.2017 fra l' A.T.I. CMB soc. Coop – Idrotermica soc. coop e la Regione Piemonte ... omississoggiace alla normativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. trattandosi di atto aggiuntivo al contratto sottoscritto in data 30.5.2011 rep. 21964.

..omissis...

3. omissis ... l'art. 2.1 dell'atto aggiuntivo sottoscritto in data 8.6.2017 ... omissispone a carico dell'appaltatore subentrante l'esecuzione a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi i ripristini dei vizi e difetti dell'opera attinenti alla dimensione orizzontale dell' A.T.I. aggiudicataria ad oggi riscontrati e che dovessero riscontrarsi anche in seguito.

Ora, la circostanza che si tratti di ripristino di vizi o difetti eseguiti a cura e spese dell'appaltatore fa sì che tali lavorazioni, qualora l'appaltatore non li esegua direttamente ma li faccia eseguire ad un soggetto terzo subappaltatore, non paiono incidere sulla quota massima di subappaltabilità, trattandosi per l'appunto di ripristini di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'appaltatore medesimo e come tali non oggetto di compenso da parte dell'Amministrazione.

Ciò, però, si badi bene, non esula, a nostro modo di vedere, l'Amministrazione dall'attivare le procedure e le istruttorie inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. qualora le medesime vengano subappaltate a soggetti terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese già in precedenza autorizzate al subappalto o di nuove imprese.

Diverso è il caso, invece, dei lavori di “ripristino degli ammaloramenti” per i quali l'atto aggiuntivo al contratto dell'8.2.2017 (art. 2) specifica “la facoltà dell'Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi”.

Come noto, per ammaloramenti si intendono i danni da invecchiamento riportati all'opera a seguito della sospensione dei lavori.

In questo specifico caso, sussistendo la possibilità eventuale e futura che possano essere riconosciute all'appaltatore somme per l'esecuzione di tali ripristini, qualora l'appaltatore intenda eseguire i medesimi in subappalto, i lavori di ripristino per ammaloramenti si ritiene che incidano sulla quota massima subappaltabile.”.

visto l'art. 2 del suddetto Atto Aggiuntivo il quale, tra le diverse cose, stabilisce che:

“2.1 In ragione di quanto illustrato alle precedenti premesse, con la sottoscrizione del presente Atto, l'Appaltatore subentra dalla data di sottoscrizione del presente Atto, nel Contratto di Appalto per l'esecuzione dei lavori, forniture, prestazioni e provviste necessarie per completare e consegnare l'Opera completamente compiuta, funzionante e pronta all'uso, insieme con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e successivi elaborati di varianti con i relativi allegati, di cui all'art. 2 del contratto 30.5.2011.

Ferme restando le responsabilità di legge (con particolare riferimento a quelle per vizi, anche occulti, e per difetti), l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad eseguire a sue cura e spese e senza ricevere ulteriori compensi anche:

- *i lavori di ripristino dei vizi non occulti ad oggi riscontrati di cui all'allegato f) del punto 1.3;*
- *i lavori di ripristino degli ammaloramenti, ferma la facoltà dell'Appaltatore di apporre riserve riguardo agli stessi;*
- *i lavori di ripristino di ogni altro vizio e difetto che dovesse riscontrarsi anche in seguito;*
- *i lavori già contabilizzati a tutto il SAL 21 ma non effettivamente eseguiti ad eccezione delle lavorazioni nella categoria OS18; “*

richiamata la nota prot. n. 49276/XST009 del 20.6.2019 con la quale la Stazione Appaltante, con riferimento all'istanza di subappalto in argomento, nel comunicare all'A.T.I. Appaltatrice la sospensione del termine per la conclusione del procedimento in attesa dell'indicazione della categoria dei lavori oggetto della stessa, ha richiesto alla Direzione Lavori di voler esprimere le proprie valutazioni in relazione al caso di specie delle lavorazioni oggetto di subappalto con particolare riferimento all'individuazione della categoria SOA dei lavori, non evidenziata dall'A.T.I. Appaltatrice nell'istanza di cui trattasi, e all'attestazione circa la riconducibilità di detti ripristini a vizi dell'opera o ad ammaloramenti, tenuto conto del citato parere legale;

atteso che l'Appaltatore, a riscontro delle precisazioni richieste dalla Stazione Appaltante con la suddetta nota, con nota prot. n. 279/19 AR del 24.06.2019, acclarata al prot. n. 50170/XST009 del 25.06.2019 ha evidenziato, in ordine all'istanza di subappalto di interventi di ripristino in esame, quanto di seguito riportato: *...omissis...”le prestazioni oggetto di contratto rientrano in categoria OS6”;*

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 7804 del 30.08.2019, acclarato in pari data al prot. n. 67569/XST009, con il quale, comunica che: *“In riferimento alla nota in oggetto si precisa che l'autorizzazione a subappaltare i lavori di ripristino controsoffitti, cartongessi, compartimentazioni e rivestimenti di facciata alla Società STYLCASA S.r.l., con sede in Forlì (FC), via N. Copernico, 108 P. IVA 01480400405, per un importo presunto di € 502.795,14 oltre iva, di cui € 16.000,00 per oneri della sicurezza, è afferente ad attività di ripristino di lavorazioni oggetto del contratto di appalto principale e non incide sulla quota economica subappaltabile di cui all'art. 118, comma 2 del DLgs 163/2006.*

Secondo questa Direzione Lavori gli importi relativi ai lavori di ripristino non incidono sulla quota massima subappaltabile anche in caso di ripristini per ammaloramenti delle opere poiché l'Appaltatore è responsabile della tenuta del cantiere ed è Suo onere il mantenimento delle opere

anche nella fase di fermo cantiere non essendo stato sottoscritto un Verbale di Consegna dei Lavori dall'appaltatore alla Stazione Appaltante; diversamente il RUP potrà valutare ed eventualmente procedere all'emissione del C.E.L. conformemente alle indicazioni pervenute al riguardo dal Settore Avvocatura secondo cui "qualora l'appaltatore intenda eseguire i medesimi in subappalto, i lavori di ripristino per ammaloramenti si ritiene che incidano sulla quota massima subappaltabile" tenendo conto che eventuali importi aggiuntivi extracontrattuali dovranno essere approvati con atto aggiuntivo e contrattualizzati. Per quanto riguarda la valutazione della sussistenza dei requisiti di qualifica di ordine tecnico e professionale per la Società STYLCASA S.r.l., si rileva che in base alla Iscrizione alla Camera di Commercio presentata prot. n. CEW/514/2019/CFO0415 del 19/03/2019, l'impresa è idonea a svolgere lavori di cui alla richiesta; inoltre le prestazioni per le quali è richiesto di autorizzare il subappalto, come da precisazione dell'appaltatore pervenuta con nota prot. n. 279/19 AR del 24/06/2019, rientrano nella categoria OS6 "FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI" ai sensi dell'art. 61 D.P.R. 207/2010 (Allegato A) come da Attestazione SOA presentata in corso di validità; alla classifica IIIbis posseduta dalla ditta, corrisponde un importo superiore all'importo del subappalto richiesto.

In merito all'indicazione dei tempi di esecuzione, si evidenzia che l'Allegato F PROGRAMMA LAVORI allegato al contratto di subappalto risulta compatibile con le previsioni temporali del nuovo cronoprogramma facente parte della documentazione progettuale della Perizia di Variante n. 7 poiché considera un arco temporale di esecuzione dei lavori in subappalto di circa 7/8 mesi.

Per quanto riguarda la verifica di cui al c. 4 dell'art. 118 D.lgs 163/2006, si precisa che l'elenco prezzi allegato al contratto di subappalto fa riferimento a più voci di lavorazioni di attività legate ai ripristini che non risultano confrontabili con i prezzi di contratto; su specifica richiesta del DL, l'appaltatore e il subappaltatore hanno prodotto sottoscrivendola apposita Dichiarazione ex art. 118 c. 4 D.lgs 163/2006 e s.m.i. del 23/08/2019 pervenuta in pari data che si allega.

Per quanto di competenza nulla osta al subappalto alla Società STYLCASA S.r.l. per l'importo di € 502.795,14 oltre iva, di cui € 16.000,00 per oneri della sicurezza L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza ai fini del rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

Prima dell'ingresso in cantiere delle maestranze dovrà essere trasmessa al C.S.E. ed approvata tutta la documentazione relativa alle norme di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.";

visto il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 73 prevede:

"2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.

3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro."

dato atto che in considerazione della disciplina innanzi richiamata, la categoria di lavorazioni OS6 non era stata evidenziata nella documentazione di gara, e che tale categoria é stata introdotta in occasione della perizia n. 4 approvata;

atteso che, come in varie occasioni evidenziato nella corrispondenza agli atti (cfr. nota prot. n. 39218 del 6.11.2017) nonché nelle Determinazioni di autorizzazione ai subappalti assunte in considerazione della richiamata disciplina vigente all'atto dello svolgimento della gara per l'appalto dei lavori in argomento di cui al D.P.R. n. 554/1999, al D.P.R. n. 34/2000 e al D.lgs. n. 163/2006

s.m.i., le istanze di subappalto in categorie di lavorazioni non evidenziate nella documentazione di gara, né relative ad opere introdotte con successive perizie di variante in corso d'opera (come nei casi di lavori di ripristino) possono essere prese in considerazione nell'ambito di procedimento di autorizzazione al subappalto, qualora la Direzione Lavori ritenga tali lavorazioni comunque ricomprese nelle declaratorie di cui alla categoria prevalente con ciò rilevando ai fini del tetto massimo della quota subappaltabile in tale categoria di lavorazioni, qualora non afferenti a lavorazioni di ripristino di vizi, giusto il parere del Settore Avvocatura reso con nota prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018;

vista l'ulteriore precisazione rilasciata dalla Direzione Lavori prot. SCR n. 8003 del 09.09.2019, acclarata in pari data al prot. n. 69077/XST009, con la quale, comunica che. *“In riferimento alla nota di questa Direzione Lavori prot. n. 7804 del 30/08/2019 si precisa che le prestazioni per le quali è richiesto di autorizzare il subappalto alla Società STYLCASA S.r.l. rientranti nella categoria OS6 “FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI” ai sensi dell’art. 61 D.P.R. 207/2010 (Allegato A), possono essere riconducibili alla categoria prevalente OG1 “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” poiché, come da Attestazione SOA presentata in corso di validità, la Società STYLCASA S.r.l. è qualificata anche in tale categoria. Si ribadisce comunque che le prestazioni da subappaltare sono afferenti ad attività di ripristino di lavorazioni oggetto del contratto di appalto principale non incidenti sulla quota economica subappaltabile di cui all’art. 118, comma 2 del DLgs 163/2006”;*

visti:

1. l'estratto del *“Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici”* emesso dall’ANAC e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che all’art. 2_3_4) *“Utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione”* precisa *“A) Con riguardo alla qualificazione delle imprese alle quali sono state affidate lavorazioni in subappalto, al comma 1 della lettera a) dell’art. 85 è stabilito che «le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all’allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette». Pertanto, le imprese subappaltatrici possono utilizzare, al fine del rilascio dell’attestazione di qualificazione, l’intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (articolo 85, comma 1, lettera a, del Regolamento).”;*

2. la Determina dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (oggi ANAC) n. 8/2002 del 07.05.2002 che precisa (risposte al punto G) comma c) che *“i certificati di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7 ed allegato D del DPR 34/2000) devono indicare, come specificato dall’Autorità in più occasioni ed in ultimo nella determinazione n. 6/2002, le categorie dei lavori realmente eseguiti”* ;

vista la nota prot. 437/19 AR del 25/09/2019, acclarata in pari data al prot. n. 72249/XST009, con la quale l’A.T.I. Appaltatrice, nell’ambito della corrispondenza relativa ai subappalti in OG1 e ATI Coiver, aveva trasmesso tabella riepilogativa dei contratti di subappalto da autorizzare o autorizzati ricadenti in categoria OG1 individuante la suddivisione percentuale tra vizi ed ammaloramenti delle opere eseguite dall’A.T.I con Capogruppo la Soc.Coop. COOPSETTE prima della sua messa in L.C.A., e che con riguardo ai lavori ripristino oggetto dell’istanza di subappalto di cui trattasi da parte dell’ATI con Capogruppo la Soc. Coop. CMB aveva evidenziato la seguente precisazione: 100% ripristino di vizi;

vista la nota prot. SCR n. 8672 del 26.09.2019, acclarata in pari data al prot. n. 72442/XST009, con la quale, in merito a precisazioni sui subappalti in categoria OG1, in relazione all'istanza di cui trattasi, viene comunicato che: *"...omissis... per l'impresa subappaltatrice STYLCASA s.r.l. di cui alla richiesta dell'Impresa prot. n. 269/19 AR 10.06.2019 per € 502.795,14 come già espresso nella ns. nota prot. n. 8003 del 09.09.2019, si ribadisce che le prestazioni da subappaltare sono afferenti ad attività di ripristino di lavorazioni oggetto del contratto di appalto principale non incidenti sulla quota economica subappaltabile poiché trattasi di ripristini di vizi e difformità causati da lavorazioni non eseguite correttamente o conformemente il progetto o al cronoprogramma approvato; ciò vale a precisazione della ns. nota prot. n. 6519 del 10/07/2019 in quanto la suddivisione tra ripristini per vizi o ammaloramenti è individuata esclusivamente dal punto di vista tecnico; come già specificato con nota prot. n. 7804 del 30.08.2019 per questa D.L., anche in caso di ripristini per ammaloramenti delle opere, contrattualmente non è dovuto alcun compenso all'Appaltatore, in quanto assimilabili a vizi.*

Alla luce di ciò, la suddivisione risulta essere la seguente : 50% per completamento e 50% per ripristino vizi...omissis..."

vista la nota informatica dell'Ufficio di Direzione Lavori datata 12.03.2020, acclarata in pari data al prot. n. 12944/XST024, di ulteriore precisazione che indica che le prestazioni oggetto del subappalto in argomento si riferiscono al 100% al ripristino di vizi e che l'indicazione della suddivisione percentuale tra completamento e ripristino indicata nella nota prot. 8672 del 26.9.2020 si riferisce ad altro subappalto STYLCASA di cui alla Tabella di sintesi trasmessa da CMB con e-mail del 23.9.2019;

rilevata l'iscrizione dell'impresa STYLCASA s.r.l alla C.C.I.A.A. di Forlì – Cesena e Rimini;

vista l'attestazione, allegata alla documentazione pervenuta, n. 21051/11/00 rilasciata all'impresa STYLCASA s.r.l. il 23.05.2019 dalla SOA GROUP, per la categoria OS6 III Bis e la categoria OG1 class. IV Bis, in corso di validità;

vista l'iscrizione dell'impresa STYLCASA alla *"white list"* della Prefettura di Forlì – Cesena in corso di validità;

verificata la regolarità contributiva dell'Impresa STYLCASA s.r.l. di cui al DURC on line, protocollo INAIL_20384314 emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 13.06.2020;

considerato che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

dato atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;

dato atto altresì che il subappalto di cui trattasi è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni codesta A.T.I. Appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa e con le prescrizioni evidenziate dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. SCR n. 10818 del 27.11.2019, acclarata in pari data al prot. n. 84486/XST009, l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P.IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto 30.05.2011 stipulato alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427, con l'A.T.I. aggiudicataria dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16), all'affidamento in subappalto in capo alla Società STYLCASA S.r.l. (part. IVA 01480400405) con sede in Forlì (FC) – Via N. Copernico, 108, - dei lavori di “*ripristino controsoffitti, cartongessi, compartimentazioni e rivestimenti di facciata*” per l'importo presunto di € 502.795,14 compresi oneri di sicurezza per € 16.000,00 ed oltre IVA in categoria OS6 riconducibili e ricompresi nella categoria prevalente OG1, così come precisato dalla D.L. con note prot. SCR n. 7804 del 30.08.2019 e prot. SCR n. 8003 del 09.09.2019;

- di prendere atto che, sulla base delle precisazioni del Direttore dei lavori di cui alla nota informatica del 12.03.2020, le lavorazioni oggetto di subappalto risultano per il 100% assimilabili a vizi;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio con la precisazione che le lavorazioni sono attinenti, come attestato dalla D.L. con nota informatica del 12.03.2020, acclarata in pari data al prot. n. 12944/XST024, a ripristino di vizi

o difetti di lavori non eseguiti a regola d'arte dall'Appaltatore e, pertanto, giusto il parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018, non incidono sulla quota massima di subappaltabilità della categoria prevalente OG1 in cui sono ricompresi;

- di dare atto che il suddetto subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni codesta A.T.I. Appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E, per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto contrattualizzate;

- di dare altresì atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri